

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi) Convertito dalla Legge del 09 agosto 2013, n. 98 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

PREMESSA

*Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante **l'obbligo di idonea certificazione medica**, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.*

Classificazione e definizione delle Attività Sportive:

■ Attività ludico-motorie amatoriali

L'articolo 2 del DM 24.04.2013 parla dell'Attività ludico motoria e, tra l'altro, dice:

1. (..) è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, **praticata da soggetti NON TESSERATI** alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del **benessere psico-fisico della persona**, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Requisito indispensabile è che tali attività non siano esercitate sotto forma di gara o di competizione.

Tipo Certificazione sanitaria:

*Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, **è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale** previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.*

Per tali attività **non è necessaria alcuna forma di certificazione medica** in quanto possono essere svolte liberamente. È ovvio che ogni persona potrà, se lo ritiene opportuno, richiedere un parere al proprio medico curante riguardo all'attività che intende svolgere. Ma si tratta solamente di un parere senza necessità alcuna che il medico metta per iscritto l'idoneità o meno del soggetto.

■ **Attività sportive non agonistiche**

L'articolo 3 del DM 24.04.2013 sottolinea invece:

1. (...) si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate da coloro **che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate e praticate da soggetti TESSERATI alle Federazioni sportive nazionali**, alle Discipline associate, **agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti** ai sensi del DM 18 febbraio 1982 (...), ivi compresi gli **alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche**, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Tipo Certificazione sanitaria:

Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici di medicina generale o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma e/o altri accertamenti.

■ **Attività sportive agonistiche**

1. (...) sono quelle **praticate continuativamente in forme organizzate da società sportive**, enti di promozione riconosciuti dal **CONI** e le attività relative alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù. Per poter esercitare queste attività è necessario che il soggetto sia dotato di un **LIBRETTO SANITARIO SPORTIVO**, rilasciato da centri pubblici o accreditati di medicina sportiva al momento della prima visita medica effettuata. **Solamente i medici specializzati in medicina dello sport** sono autorizzati a rilasciare questi certificati di idoneità sportiva.

Tipo Certificazione sanitaria:

E' stato confermato (nel senso che non sono state apportate variazioni rispetto alla norma vigente), l'obbligo della certificazione specialistica (visita medica agonistica) già presente nella precedente normativa.

Schema riepilogativo e sintetico delle classificazioni per ATTIVITA' SPORTIVA :

	ATTIVITA' AMATORIALE e/o LUDICO MOTORIA	ATTIVITA' NON AGONISTICA	ATTIVITA' AGONISTICA
	Praticate da soggetti <u>NON TESSERATI</u> alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona.	Praticate da soggetti <u>TESSERATI</u> alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ivi compresi gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, che non siano considerati atleti agonisti.	Praticate da soggetti <u>TESSERATI</u> alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI in forme continuamente organizzate da società sportive, enti di promozione riconosciuti dal CONI e le attività relative alla fase nazionale dei Giochi della Gioventù, sotto forma di gara e/o competizione sportiva.
ACCERTAMENTI RACCOMANDATI, OLTRE ALLA VISITA MEDICA GENERALE	<u>NESSUNO OBBLIGATORIO</u>	<u>VISITA MEDICA NORMALE</u> Obbligo di certificazione, rinviando alla discrezionalità tecnica del medico certificatore di prescrivere ulteriori esami clinici, come Elettrocardiogramma.	<u>VISITA MEDICA SPECIALISTICA</u> Obbligo di certificazione con Elettrocardiogramma a riposo e SOTTO SFORZO, misurazione della pressione arteriosa, spirometria per valutare la capacità e funzionalità polmonare. Esame delle urine.
MEDICO CERTIFICATORE		Medico di Medicina generale o Pediatra di libera scelta; Medico specialista in Medicina dello sport.	Medico specialista in Medicina dello sport
PERIODICITA'		<u>ANNUALE</u>	<u>ANNUALE</u>

Pertanto a solo titolo esemplificativo :

- a) **TUTTI I TESSERATI al Circolo Tennis di Cupra Marittima** e quindi tesserati presso la F.I.T. , Federazione appartenente al CONI, **sono tenuti alla consegna di un certificato medico: NORMALE** per coloro che svolgono attività non agonistica – **SPECIALISTICO** per coloro che svolgono attività agonistica. **Per tutte le manifestazioni organizzate dal Circolo che hanno carattere competitivo è obbligatorio il CERTIFICATO AGONISTICO.**
- b) Tutti coloro che affittano il campo da gioco tennis e/o calcetto che non rientrano nella tipologia indicata al paragrafo a) , in quanto considerati praticanti di attività amatoriale e/o ludico motoria, **non hanno l'obbligo di presentare la certificazione sanitaria.**

OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.

Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.